



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°1 NUORO "Ferdinando Podda"

Sc. infanzia Cap.Straullu, S.Onofrio, Via Malta
Sc. primaria Podda e S.Pietro – Sc. secondaria 1°grado S.Pietro
sede legale Via Matteotti n° 2 - 08100 - NUORO
Tel. 0784.30078 - 0784.31971 – CF:80006210910
www.ic1nuoro.edu.it - mail: nuic87300v@istruzione.it - nuic87300v@pec.istruzione.it

Circ. n. 15

Alle studentesse e agli studenti Sc. Sec.
Alle famiglie
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Agli Atti/Sito
Bacheca del Registro Elettr.

Oggetto: Richiamo disciplina su divieto di fumo: indicazioni e riferimenti normativi

Secondo quanto più volte richiamato e chiarito, si rammenta che la Scuola è impegnata a far sì che gli alunni maturino comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori ad abbandonare il fumo o quantomeno a ridurre il consumo giornaliero di sigarette;
- contribuire a un ambiente di lavoro salubre conformemente alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative e informative educative sul tema;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità, che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Si ricorda, nello specifico, che in tutti i locali scolastici – sia tutti gli ambienti interni, sia quelli esterni, **compresi i cortili – è vietato fumare: il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche** e concerne gli studenti – minorenni e maggiorenni –, i docenti e il personale tutto.

Responsabili dell'accertamento delle infrazioni, oltre alla dirigente scolastica, sono:

- tutti i docenti;
- tutto il personale ATA in servizio presso ogni plesso, laboratorio o spazio didattico.

Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni eventualmente accertate saranno comminate dalla dirigente o dai suoi delegati. Nell'auspicare un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità, che eviti l'adozione di provvedimenti che comportano oneri ulteriori per le famiglie, si trasmette, unitamente alla presente, un sunto della normativa vigente.

La presente circolare sarà letta nelle classi e dell'avvenuta lettura sarà data notizia sul registro elettronico, con indicazione del numero di circolare, della data di diramazione e dell'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 584 del 11 novembre 1975

art. 1 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)

È vietato fumare:

- a) nelle corsie degli ospedali; **nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado**; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;
- b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 7, come sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250¹**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

1. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
2. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

¹ Successivamente, la Finanziaria 2005 – legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00.

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 51

- 1. È vietato fumare nei locali chiusi**, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, art. 4

- 1.** All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "**1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**".
- 2.** È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
- 3.** Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
- 4.** I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Miria Cucca

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)